



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 72**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Razzolini, Finco e Speranzon

**DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE E  
LA PROMOZIONE DEL TURISMO ESPERIENZIALE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 18 giugno 2021.

## **DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEL TURISMO ESPERIENZIALE**

*Relazione:*

*Con questa proposta di legge si vuole promuovere il turismo esperienziale quale forma integrativa di sviluppo della vocazione turistica del territorio regionale. È una tipologia di turismo che si contraddistingue per la diversità delle sue forme di offerta, per l'esperienza diretta, in forma di partecipazione regolamentata ed assistita, a processi, attività e mestieri che caratterizzano l'identità del territorio e della comunità regionale.*

*Il turismo esperienziale, è quindi quella forma di offerta turistica sostenibile in cui l'attrattività è fondata sulla conoscenza e condivisione dei sistemi di vita dei territori interessati, dei processi ecologici essenziali e della diversità biologica del territorio visitato, al fine di consentire ai turisti di vivere in pienezza la realtà del territorio regionale del Veneto e di farne memoria e ricordo.*

*La presente proposta di legge vuole riconoscere le diverse forme di turismo esperienziale e disciplina requisiti e caratteristiche delle relative offerte, in quanto attività aventi carattere didattico, culturale e ricreativo, con particolare riguardo a forme di partecipazione ad attività ed eventi significativi dell'anno agrario e a forme di conoscenza e di partecipazione a processi produttivi artigianali tipici, a carattere artistico o tradizionale.*

*La pandemia da Covid-19 ha messo in forte crisi il comparto turistico italiano e in Veneto il turismo è la prima industria con 18 miliardi di fatturato.*

*La sua declinazione al mondo del vino, l'enoturismo, prima della pandemia valeva oltre 2,6 miliardi di euro solo in Italia, grazie ad un pubblico di enoturisti che nell'ultimo rapporto dell'associazione nazionale Città del Vino è stato stimato in 14 milioni di persone. Di questa una percentuale notevole ha sempre scelto il Veneto quale meta privilegiata per la ricchezza e eterogeneità di denominazioni vitivinicole con 14 Docg, 18 Doc e 10 Igt.*

*Nella nostra regione non è solo il vino a contribuire alla ricchezza del nostro patrimonio agricolo, pensiamo ai vari prodotti DOP, IGP e STG oltre ai 384 prodotti tradizionali.*

*Ai prodotti agricoli vanno aggiunti i prodotti e i saperi artigianali. Ogni mestiere artigiano è strettamente correlato alla storia locale, risentendo anche di influenze di altre culture che si sono intrecciate con la storia del luogo.*

*Questo è ancor più vero nel caso di alcune città venete, come ad esempio Venezia, dove a lasciare un'impronta sulla tradizione dell'artigianato è stata anche la stessa conformazione geografica unica di Venezia e i contatti strategici con le culture orientali. Il Veneto è infatti una regione dai mille volti grazie proprio anche alla peculiarità delle sue città, ricche di storia, arte e architettura.*

*Testimonianza di laboratori artigiani sono sparse in tutta la regione come dimostrano la lavorazione del ferro battuto del Cadore o quella del legno nelle località montane venete, i merletti di Burano, l'oreficeria, l'arte decorativa e del restauro di Padova, i vimini lavorati nella provincia di Belluno. Tra gli oggetti più caratteristici dell'artigianato veneziano lavorati a mano ci sono anche le maschere, legate al prestigioso Carnevale di Venezia. Sempre in laguna troviamo Murano che è una delle località più rinomate a livello internazionale per la*

*lavorazione artigianale del vetro. Anche un oggetto in ceramica può essere considerato un'opera d'arte. Questo è il caso delle ceramiche venete in particolare note sono le porcellane lavorate a Bassano del Grappa.*

*La ripartenza e lo sviluppo turistico del territorio Veneto potrebbe cominciare proprio anche da qui, oltre a dare impulso per la creazione di nuovi impieghi.*

*Questa buona pratica nei territori rurali, enoturistici e artigianali potrebbe lanciare un messaggio di speranza e ripartenza attraverso un'esperienza turistica originale e sicura, che guarda alla natura, agli spazi aperti e alla ricerca di benessere e qualità. Il coinvolgimento dei vendemmiatori turistici, avverrà nel rispetto delle norme stabilite nei protocolli, per poche ore e a carattere didattico ed esperienziale, senza incorrere in spiacevoli equivoci con le autorità preposte ai controlli sul lavoro.*

*L'articolato consegue a questa impostazione, muovendo dalle finalità dell'intervento e definendo il turismo esperienziale quale forma integrativa di sviluppo della vocazione turistica del territorio regionale, prevedendo di integrare gli strumenti di promozione turistica del territorio anche con riguardo al turismo esperienziale ed individuando iniziative attuative e la loro finanziabilità.*

## **DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEL TURISMO ESPERIENZIALE**

### **Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione e delle azioni di promozione del patrimonio turistico regionale, promuove, quale strumento di diversificazione della offerta, il turismo esperienziale, quale forma di offerta turistica sostenibile in cui la attrattiva è fondata sulla conoscenza e condivisione dei sistemi di vita dei territori interessati, dei processi ecologici essenziali e della diversità biologica del territorio visitato, al fine di consentire ai turisti di vivere in pienezza la realtà del territorio regionale del Veneto e di farne memoria e ricordo.

### **Art. 2 - Definizione di turismo esperienziale.**

1. Il turismo esperienziale, quale forma integrativa di sviluppo della vocazione turistica del territorio regionale, si contraddistingue, nella diversità delle sue forme di offerta, per la esperienza diretta, in forma di partecipazione regolamentata ed assistita, a processi, attività e mestieri che caratterizzano la identità del territorio e della comunità regionale.

### **Art. 3 - Iniziative attuative.**

1. La Giunta regionale riconosce, su richiesta, le diverse forme di turismo esperienziale e disciplina, sentita la competente commissione consiliare che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali si prescinde dal parere, requisiti e caratteristiche delle relative offerte, in quanto attività avente carattere didattico, culturale e ricreativo, con particolare riguardo a:

a) forme di partecipazione ad attività ed eventi significativi dell'anno agrario, anche in collaborazione con i soggetti che svolgono le attività di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario";

b) forme di conoscenza e di partecipazione a processi produttivi artigianali tipici, a carattere artistico o tradizionale.

2. Le varie forme di offerta di turismo esperienziale possono essere svolte in collaborazione con i soggetti di cui alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

3. La partecipazione alle attività di cui al comma 1, lettere a) e b), ha carattere limitato nella sua durata e non ricorrente nel tempo, non configura attività lavorativa e non è oggetto di retribuzione, in qualsivoglia forma.

4. La offerta di forme di turismo esperienziale dovrà essere accompagnata dalla disponibilità di locali di accoglienza e preparazione per la partecipazione alla esperienza offerta, adeguatamente attrezzati per la tipologia di attività proposta, conformi agli strumenti urbanistici ed alla disciplina in materia di edilizia, nonché alla normativa in materia di sicurezza degli impianti.

5. Le attività offerte in regime di turismo esperienziale dovranno svolgersi nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie e di sicurezza e dovranno essere oggetto di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a cose e persone.

#### **Art. 4 - Promozione del turismo esperienziale.**

1. La Giunta regionale, anche nell'ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica regionale e relative misure attuative di cui alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e successive modificazioni, può attuare programmi ed iniziative di carattere regionale per la conoscenza e la valorizzazione della offerta di forme di turismo esperienziale riconosciute nel territorio regionale.

2. La Giunta regionale può altresì riconoscere contributi per la realizzazione di interventi volti alla riqualificazione di strutture funzionali alla offerta di forme di turismo esperienziale nonché per iniziative di informazione e divulgazione della offerta di forme di turismo esperienziale riconosciute.

3. La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, le tipologie di spesa ammissibili per la concessione dei contributi di cui al comma 2, nonché le modalità di concessione, rendicontazione ed eventuale revoca.

4. I contributi di cui al comma 2 del presente articolo sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Unione europea L 187 del 26 giugno 2014.

#### **Art. 5 - Turismo esperienziale in agricoltura.**

1. Per agricoltura esperienziale si intende la fornitura di beni e servizi espletata dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del Codice Civile, mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse aziendali al fine di consentire lo svolgimento di forme di turismo esperienziale di cui all'articolo 2 attinenti all'esercizio delle attività agricole anche tramite la partecipazione diretta del fruitore nell'effettuazione di alcune pratiche colturali e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 3, 4 e 5.

2. L'agricoltura esperienziale svolta ai sensi della presente legge è considerata attività di turismo rurale di cui all'articolo 12 bis della legge regionale n. 28 del 2012 ed è soggetta alla disciplina amministrativa ivi prevista.

3. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le prestazioni espletate ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

#### **Art. 6 - Ambito di applicazione.**

1. Ove ricorrano i requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario", le attività di turismo esperienziale di cui alla presente legge, costituiscono attività di turismo rurale.

#### **Art. 7 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1 quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01

“Sviluppo e valorizzazione del Turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” che vengono incrementate riducendo di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2 quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del Turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” che vengono incrementate riducendo di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023.

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.



## INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Definizione di turismo esperienziale.....	3
Art. 3 - Iniziative attuative.....	3
Art. 4 - Promozione del turismo esperienziale. ....	4
Art. 5 - Turismo esperienziale in agricoltura.....	4
Art. 6 - Ambito di applicazione. ....	4
Art. 7 - Norma finanziaria.....	4